



Accordo CAD 2024–2027

tra la

Confederazione Svizzera,
rappresentata dal
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

e il titolare della cassa di disoccupazione XX

per l'esecuzione della legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

1. Finalità dell'accordo

Il presente accordo disciplina l'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) nell'ambito delle casse di disoccupazione. L'accordo precisa il quadro della collaborazione tra la Confederazione e i titolari delle casse di disoccupazione (cap. 2 e 3), descrive gli obiettivi da raggiungere (cap. 4), definisce la gestione delle prestazioni (cap. 5), disciplina la durata (cap. 6) come pure le ulteriori disposizioni (cap. 7).

L'accordo incentiva i titolari delle casse di disoccupazione a un'esecuzione efficiente e di qualità nel garantire un'indennità di perdita di guadagno adeguata in caso di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e insolvenza del datore di lavoro (quest'ultimo caso si applica solo alle casse di disoccupazione pubbliche) nonché nel finanziare provvedimenti destinati al mercato del lavoro (PML).

2. Basi legali

L'accordo si basa sui seguenti articoli: articolo 92 capoverso 6 LADI¹, articolo 122b OADI² e articolo 81 e 83 LADI, articoli 103-108 OADI, articolo 120 capoverso 1 LADI; inoltre, si basa sull'ordinanza concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione³.

² RS 837.0

² RS 837.02

³ RS 837.12

3. Principi

L'accordo si fonda sui principi dei rimborsi basati sulle prestazioni, della trasparenza e del pari trattamento delle casse di disoccupazione e dei loro titolari riconoscendo in ugual misura elementi attinenti alla concorrenza nonché alla diffusione di buone prassi esecutive.

Per il presente accordo, il legislatore ha designato quali organi d'esecuzione:

- l'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (di seguito denominato ufficio di compensazione), gestito dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO e
- le casse di disoccupazione.

L'accordo fissa gli obiettivi e le prestazioni auspicati dalle casse di disoccupazione nonché i loro rimborsi. Conformemente a quanto previsto nelle basi legali (leggi, ordinanze e istruzioni), i titolari delle casse di disoccupazione sono autonomi nell'organizzare e gestire le casse di disoccupazione e dunque nell'erogare le loro prestazioni.

La commissione di cui all'articolo 122b capoverso 2 OADI, denominata Commissione Accordo casse di disoccupazione, è gestita dall'ufficio di compensazione ed è composta da quattro rappresentanti dell'ufficio di compensazione e quattro delle casse di disoccupazione. Se necessario elabora migliorie negli strumenti di gestione. Per le modifiche ai parametri tecnici regolamentati negli allegati del presente accordo dispone di una competenza decisionale autonoma. Le richieste di modifiche più rilevanti sono sottoposte alle parti tramite un'aggiunta. I compiti e le competenze della Commissione Accordo casse di disoccupazione sono definiti in un regolamento (v. allegato 1).

La libera scelta della cassa di assicurazione contro la disoccupazione è regolata dall'art. 20 cap. 1 LADI. L'ufficio di compensazione garantisce l'applicazione della LADI in conformità con la legge. In questo contesto, controlla anche regolarmente se la libera scelta della cassa di disoccupazione è garantita e ne riferisce alla Commissione di sorveglianza sull'assicurazione contro la disoccupazione.

4. Obiettivi

Partendo dagli scopi sovraordinati della LADI, ossia garantire un'adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa di disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e insolvenza del datore di lavoro, nonché contribuire finanziariamente ai provvedimenti destinati al mercato del lavoro, per le casse di disoccupazione e i titolari si delinea il seguente obiettivo di gestione:

- impiegare i mezzi con parsimonia per ogni prestazione a condizione di mantenere i requisiti qualitativi fissati per l'erogazione della prestazione stessa.

Il raggiungimento di tale obiettivo viene misurato con indicatori di prestazione e di qualità (v. cap. 5.1). L'ufficio di compensazione mette a disposizione le formazioni e gli strumenti necessari affinché le casse di disoccupazione e i titolari raggiungano gli obiettivi.

5. Gestione delle prestazioni

5.1 Misurazione delle prestazioni

5.1.1 Indicatori di prestazione

La quantità delle prestazioni erogate dalle casse di disoccupazione viene misurata con i seguenti indicatori:

- annunci per beneficiare di indennità di disoccupazione / provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- conteggi mensili di indennità di disoccupazione / provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
- conteggi mensili di indennità per lavoro ridotto;
- conteggi mensili di indennità per intemperie;
- conteggi beneficiari di indennità per insolvenza (solo casse di disoccupazione pubbliche);
- altre operazioni.

Le casse di disoccupazione devono registrare in modo completo e regolare le operazioni rilevanti relative all'erogazione di prestazioni nel sistema dei pagamenti delle casse di disoccupazione (SIPAD).

Le spese relative alle singole prestazioni delle casse di disoccupazione vengono calcolate periodicamente e, se necessario, mediante analisi dei costi di processo. Da ciò deriva la ponderazione degli indicatori in unità di prestazione. Le disposizioni dettagliate relative agli indicatori misurati e la loro ponderazione in unità di prestazione sono riportate nell'Allegato 2. Al più presto un semestre dopo la completa introduzione di SIPAD 2.0 (cioè dopo che tutti i generi di prestazione sono gestiti nel SIPAD 2.0) verrà svolta un'analisi integrale dei costi di processo e sarà rielaborato il catalogo degli indicatori delle prestazioni.

5.1.2 Indicatori di qualità

Il progetto avviato sulla base dell'Accordo CAD 2019-2023 dall'ufficio di compensazione e dalle casse di disoccupazione viene portato avanti, sviluppando parallelamente indicatori di qualità e misure per accompagnare l'introduzione. L'obiettivo è collegare gli indicatori di qualità alla gestione finanziaria.

Questo collegamento sarà presentato ai titolari delle casse di assicurazione contro la disoccupazione in un'aggiunta al presente accordo o al prossimo accordo o a livello di ordinanza.

5.2 Rimborso delle spese amministrative

Le spese amministrative computabili vengono rimborsate al titolare della cassa di disoccupazione in base alla prestazione erogata conformemente al punto 5.1. Il tasso di rimborso per prestazione (valore obiettivo) viene fissato annualmente in base a un benchmark dei costi. Il tasso di rimborso per ogni cassa di disoccupazione viene corretto in funzione di fattori esogeni, cioè condizioni quadro non modificabili dal titolare della cassa di disoccupazione, e viene adeguato all'evoluzione del numero determinante di beneficiari.

5.2.1 Valore obiettivo di riferimento e garanzia della sicurezza di pianificazione per le casse di disoccupazione e i titolari

Il valore obiettivo di riferimento si basa su un benchmark dei costi amministrativi medi per unità di prestazione di tutte le casse di disoccupazione. Il benchmark viene calcolato ogni anno sulla base del conto annuale provvisorio dell'anno precedente. Le spese amministrative provvisorie dell'anno precedente sono disponibili solo a marzo dell'anno in corso. Per garantire ai titolari delle casse di disoccupazione la sicurezza nella pianificazione viene loro garantito per l'anno successivo (anno t) un valore obiettivo di riferimento secondo il benchmark dei costi dell'anno $t-1$ (basato sul conto annuale dell'anno precedente $t-2$). Se il benchmark nell'anno t è più alto del valore dell'anno contabile $t-1$, è determinante il nuovo valore; diversamente fa fede il valore garantito.

Se il benchmark dell'anno $t-1$ si attesta a un valore inferiore di oltre il 10 per cento a quello dell'anno precedente $t-2$ (per esempio a causa di importanti oscillazioni congiunturali), per il valore obiettivo garantito dell'anno t viene utilizzato il benchmark dei costi dell'anno $t-2$. Per il metodo di calcolo dettagliato del valore obiettivo di riferimento si rimanda all'allegato 3.

5.2.2 Correzione in funzione di fattori esogeni

Il valore obiettivo di riferimento per ogni cassa di disoccupazione viene corretto in base al livello di salari e canoni di locazione del Cantone in cui è attiva, per tenere conto di vantaggi e svantaggi relativi sui quali il titolare della cassa non ha influsso. Se disponibili, vengono utilizzati i dati a livello cantonale. Nel caso delle casse di disoccupazione a livello sovracantonale si calcola una media ponderata per l'intera regione di attività. Per appianare le oscillazioni dovute al rilevamento viene effettuata una media su diversi anni. I dettagli dell'adeguamento sono illustrati nell'allegato 3.

5.2.3 Correzione in rapporto all'evoluzione del numero rilevante di beneficiari

Il valore obiettivo di una cassa di disoccupazione viene corretto dopo la fine dell'anno in rapporto alla variazione del numero di beneficiari rilevanti per la stessa cassa rispetto all'anno precedente. I dettagli di tale correzione sono riportati nella tabella dell'Allegato 3.

5.2.4 Sistemi di conteggio

Il rimborso delle spese amministrative segue il principio del rimborso dei costi amministrativi effettivi con bonus e malus: partendo da un valore obiettivo specifico della cassa opportunamente corretto, si definisce un margine di fluttuazione neutro fino al limite del malus. Se la prestazione della cassa di disoccupazione (spese per unità di prestazione) rientra in tale margine, al titolare della cassa di disoccupazione vengono rimborsate integralmente le spese amministrative computabili. Se la cassa di disoccupazione presenta spese più basse per unità di prestazione (maggiore efficienza), al suo titolare viene riconosciuto un tasso di rimborso più alto (bonus). Se le spese sono superiori al limite del malus, al titolare viene addebitata una partecipazione alle spese.

Le regole che reggono il bonus/malus verranno definite a livello di ordinanza nel quadro della revisione parziale della LADI «Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione». La data dell'entrata in vigore dell'ordinanza è definita dal Consiglio federale. Il DEFR tiene conto del calendario di introduzione di SIPAD 2.0 di modo che le casse di disoccupazione abbiano a disposizione le risorse necessarie a tal fine. In particolare, per introdurre le regole

riguardanti il malus occorre aspettare almeno un anno dalla completa introduzione di SIPAD 2.0.

5.3 Comunicazione dei risultati

I risultati della misurazione delle prestazioni vengono comunicati annualmente alle casse di disoccupazione e ai loro titolari in modo trasparente e conforme al destinatario, oltre che resi disponibili in TCNet.

Nel caso di una deviazione dall'obiettivo, una discussione si svolge con le rispettive casse di disoccupazione e i loro titolari. Inoltre, la commissione di sorveglianza per l'assicurazione contro la disoccupazione conduce una discussione generale sullo sviluppo degli indicatori di efficienza e di qualità.

Ogni anno il rapporto di attività Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione pubblica alcune cifre rilevanti della misurazione delle prestazioni e del rimborso delle spese amministrative.

Non è prevista un'ulteriore pubblicazione dei risultati, i quali sono comunque soggetti alla legge sulla trasparenza.

5.4 Altri strumenti di gestione delle prestazioni

Oltre che in base alla misurazione delle prestazioni e della qualità, la gestione delle casse di disoccupazione avviene anche attraverso gli strumenti di seguito riportati.

- *Valutazione della situazione:* in caso di casse di disoccupazione con prestazioni sempre considerevolmente inferiori alla media, l'ufficio di compensazione incarica una ditta terza di eseguire un'analisi dei processi e dell'organizzazione. Le casse di disoccupazione possono comunque richiedere all'ufficio di compensazione lo svolgimento di una valutazione della situazione.
- *Indicatori di gestione:* l'ufficio di compensazione mette a disposizione delle casse di disoccupazione informazioni aggiornate per la loro gestione (indicatori di gestione, gestione qualità dei dati, sondaggi clienti e simili).
- *Scambio di esperienze:* l'ufficio di compensazione e le casse di disoccupazione come pure i loro responsabili promuovono lo scambio di esperienze tra le casse di disoccupazione e contestualmente la trasparenza nonché la diffusione di buone pratiche esecutive.
- *Formazione e supporto:* l'ufficio di compensazione predispone un programma di formazione iniziale basato sui bisogni nelle tre lingue ufficiali come pure una proposta di perfezionamento professionale. Si impegna a fornire un supporto rapido e professionale alle casse di disoccupazione per tutte le questioni professionali, giuridiche, finanziarie e tecniche.

Le disposizioni dettagliate relative a questi ulteriori strumenti di controllo delle prestazioni sono riportate nell'Allegato 4.

6. Durata dell'accordo

L'accordo è valido per il periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Può essere sciolto da entrambe le parti alla fine dell'anno con un preavviso di tre mesi.

In caso di sospensione dell'attività della cassa di disoccupazione da parte del titolare, al fine di garantire un'adeguata liquidazione l'accordo può essere sospeso anticipatamente di comune accordo, in tutto o in parte.

7. Altre disposizioni dell'accordo

Gli allegati menzionati formano parte integrante del presente accordo.

In caso di situazioni eccezionali nelle quali l'applicazione delle disposizioni del presente accordo senza modifiche potrebbe mettere a repentaglio l'esecuzione conforme della LADI o i principi dell'accordo stesso (v. cap. 3), la Commissione Accordo casse di disoccupazione stabilisce un modo di procedere alternativo.

Il sistema di rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione viene adeguato con l'entrata in vigore della revisione parziale della LADI «Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione». Dal momento dell'entrata in vigore, le nuove disposizioni a livello di legge e di ordinanza sostituiscono le disposizioni dell'accordo per le relative fattispecie. Le disposizioni dell'accordo in contraddizione con i nuovi atti normativi verranno adeguate mediante un'aggiunta al momento dell'entrata in vigore.

Berna, il.....

XX, il.....

Il capo del Dipartimento federale
dell'economia, della formazione e
della ricerca (DEFR)

Per il titolare della cassa di disoccupazione
XX

.....
Guy Parmelin

.....

Allegati:

1. Regolamento della Commissione Accordo casse di disoccupazione (CA CAD)
2. Indicatori di prestazione: disposizioni dettagliate
3. Calcolo del valore obiettivo: disposizioni dettagliate
4. Altri strumenti di gestione delle prestazioni: disposizioni dettagliate